SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1297)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — In data 1° giugno scorso, com'è noto, è stato presentato al Senato un disegno di legge contenente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (atto Senato n. 1243).

Il provvedimento era rivolto ad introdurre nella vigente disciplina della materia alcune innovazioni suggerite dall'esperienza maturata nella prima fase di applicazione della legge, al fine di favorire una maggiore occupazione di giovani.

Sul disegno di legge ha espresso il suo parere il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il disegno di legge, assegnato all'11ª Commissione in sede referente, è stato esaminato da un comitato ristretto di senatori che hanno formulato osservazioni e proposte di modifica nello spirito di realizzare uno strumento legislativo efficace ed incisivo.

Stante l'esigenza di rendere operanti al più presto, nell'interesse dei giovani, le nuove norme, tenendo anche conto sia del parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia degli orientamenti emersi in occasione dei lavori del Comitato ristretto, il Governo ha ritenuto di adottare il presente provvedimento legislativo d'urgenza, che

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

viene presentato al Senato per la sua conversione.

Nell'articolo 1, ad integrazione dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1977, n. 285, viene prevista tra i fini della legge anche la promozione della costituzione di cooperative di produzione e lavoro.

L'articolo 2 precisa che i programmi annuali regionali dell'attività di formazione professionale debbono essere articolati non solo per settori produttivi ma anche in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.

L'articolo 3 assegna alla Commissione centrale per la mobilità prevista dall'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675 — che assume la denominazione di Commissione centrale per l'impiego — il compito di stabilire, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica nazionale e le indicazioni della Comunità economica europea, i criteri di attuazione della politica organica ed attività dell'impiego.

A tale Commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, viene anche affidato il compito di determinare gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la Commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonchè alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro.

Alla Commissione vengono affidati anche i compiti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per la realizzazione dei nuovi compiti la Commissione centrale si avvarrà di apposita segreteria tecnica. Analoghe segreterie tecniche sono previste anche per le commissioni regionali per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'articolo 4 prevede che l'iscrizione nella lista speciale dei giovani conservi la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della legge superino il ventinovesimo anno di età e che la Commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire che alle offerte di assunzione possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.

L'articolo 5 prevede che nella formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale questi siano raggruppati per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale e che in mancanza, il raggruppamento dei giovani avvenga per categorie professionali e in ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. Viene anche previsto che nella formazione della graduatoria si tenga conto della condizione economica personale e familiare degli interessati e che ai fini dell'avviamento con contratto di formazione i giovani possano indicare la loro propensione ad essere inseriti in altra fascia o categoria professionale diversa.

Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonchè le condizioni delle prestazioni richieste.

Il datore di lavoro ha altresì la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere.

I datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione mediante richiesta nominativa, fermo restando il divieto di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro che, com'è noto, vieta qualsiasi discriminazione sia attraverso lo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza, sia in modo indiretto attraverso

meccanismi di preselezione, ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi forma pubblicitaria, che indichino come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

L'articolo 6 stabilisce che i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti.

L'articolo 7 eleva da 22 a 26 anni i limiti di età massima per stipulare contratti di formazione eliminando ogni distinzione tra uomini e donne e prolunga i limiti massimi di durata del contratto da 12 a 24 mesi. Lo stesso articolo prevede infine che i giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.

L'articolo 8 prevede che nel contratto di formazione la durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonchè il rapporto tra attività lavorativa e formazione siano stabilite dalla commissione provinciale per il collocamento, di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Viene anche previsto che il numero minimo delle ore destinate alla formazione non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto e che i cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, siano promossi od autorizzati dalla Regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

L'articolo 9 prevede che ai datori di lavoro, che operino nei territori previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il contributo orario percepito per i giovani assunti con contratto di formazione sia elevato da 400 a 600 lire.

Viene inoltre elevato da 9 a 15 mesi per gli stessi datori di lavoro il periodo di godimento delle agevolazioni previste (lire 64.000 mensili) nel caso in cui assumano con contratto a tempo indeterminato i giovani al termine del contratto di formazione. Vengono infine previste per tutti i datori di lavoro che stipulino contratti di formazione le stesse riduzioni contributive stabilite per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Tali agevolazioni sono estese anche alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva per ciascun socio giovane non può eccedere in ogni caso la durata di 12 mesi.

L'articolo 10 stabilisce che nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 285 del 1977 prevede invece la decadenza dai benefici e quindi il relativo rimborso.

L'articolo 11 stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della legge citata limitatamente alle imprese che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi. Ciò per il fatto che i processi di ristrutturazione e riconversione, come pure i licenziamenti per riduzione del personale possono riguardare soltanto alcune unità produttive. Non apparirebbe quindi logico escludere dalla disciplina in materia di occupazione giovanile le unità produttive che non siano interessate ai suddetti processi di ristrutturazione e riconversione e non abbiano avuto riduzioni di personale.

L'articolo 12 stabilisce che le Regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2

ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare, in intesa con le organizzazioni sindacali, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro non eccedenti la durata di sei mesi. Le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la Regione e per ruoli qualificati. L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.

Nell'arco dell'attività di formazione professionale debbono essere organizzati dalla Regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con l'impresa, convenienti periodi di formazione teorica.

Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le Regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.

Al termine dell'attività di formazione professionale i giovani possono essere assunti dall'azienda.

L'avviamento dei giovani all'attività di formazione sul lavoro viene disposto dalle competenti sezioni di collocamento secondo la graduatoria.

L'articolo 13 stabilisce che l'accertamento finale del livello di professionalità conseguito dai giovani è effettuato da una commissione nominata dalla Regione della quale fa parte un funzionario dell'Ispettorato del lavoro in qualità di esperto.

L'articolo 14 dispone che l'accertamento della qualifica professionale ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento è effettuato da apposita Commissione, istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la quale ha il compito di valutare, attraverso una prova tecnico-pratica, la specifica professionalità del lavoratore, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione da aziende.

La Commissione ha, altresì, il compito di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore per l'attribuzione della qualifica professionale, ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento, nei casi in cui il lavoratore stesso non sia in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

L'articolo 15, integrando l'articolo 18, primo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, prevede che le Regioni possono assumere iniziative dirette a favorire la promozione e l'incremento della cooperazione, oltre che per la trasformazione, anche per la conservazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.

Viene anche prevista la promozione di cooperative per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura.

L'articolo 16 stabilisce che i giovani possono essere soci delle cooperative indicate nell'articolo 18 della legge n. 285 del 1977 anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative.

L'articolo 17 prevede che le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 285 del 1977, e che hanno ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, o che realizzano piani di trasformazione di terreni o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto, per ogni giovane socio, ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.

Nella legge n. 285 del 1977 tale contributo è di lire 50.000 mensili.

L'articolo 18 prevede che il contributo di lire 100.000 mensili stabilito dall'articolo 21 della legge n. 285 del 1977 per le imprese agricole che assumono tecnici agrari muniti di laurea sia corrisposto per 24 mesi, anzichè per 12.

L'articolo 19 prevede che le Regioni predispongano programmi di assistenza finan-

ziaria e tecnica in favore delle cooperative che operano per gli scopi indicati nell'articolo 18 della legge n. 285 del 1977. Nei confronti di tali cooperative il Centro di formazione e studi (FORMEZ), nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative.

L'articolo 20 amplia le attività cui possono essere riferiti i programmi di cui all'articolo 26 della legge n. 285 del 1977 per comprendervi anche le attività ed i servizi di interesse generale.

Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, potranno predisporre per la durata massima di tre anni progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti potranno essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi.

Alla realizzazione di tali progetti si provvederà con le modalità e le procedure all'uopo fissati dal CIPE.

I giovani i quali hanno partecipato ai progetti previsti dall'articolo 26 della legge n. 285 del 1977 ed hanno ottenuto l'accertamento finale del livello di professionalità, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.

L'articolo 21 stabilisce che i programmi previsti all'articolo 26 della legge n. 285 del 1977 si attuano mediante frequenza di cicli formativi promossi o autorizzati dalla Regione.

Le Regioni si avvarranno dell'apparato tecnico e organizzativo del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

L'articolo 22 prevede che le amministrazioni interessate siano autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

Con l'articolo 23 si autorizza uno stanziamento aggiuntivo di lire 250 miliardi in favore dei territori ai quali si applicano le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

L'articolo 24 prevede che per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali.

Alle stesse condizioni potranno essere assunti giovani con contratto a tempo parziale.

Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro godranno delle agevolazioni previste dall'articolo 9, quinto comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285.

L'articolo 25 prevede che per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Ministero della difesa può istituire corsi allievi operai, ai quali potranno essere ammessi giovani iscritti nella lista speciale.

Gli allievi operai che conseguono, al termine del corso, l'attestato di idoneità potranno essere assunti in servizio utilizzando i posti già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 e quelli che sono o si renderanno annualmente disponibili nei ruoli degli operai delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa. L'attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi annuali o semestrali costituisce titolo per la nomina, rispettivamente, ad operaio qualificato e ad operaio comune.

L'articolo 26 prevede che il Ministero delle finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, sia autorizzato a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano, utilizzando i giovani iscritti nella lista speciale da assumere con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge predetta.

Alla spesa occorrente per l'attuazione del programma straordinario del Ministero delle finanze per l'aggiornamento del catasto urbano, si potrà provvedere per il 1978 nell'ambito dei fondi disponibili per tale esercizio, ai sensi dell'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, con le modalità indi-

cate dallo stesso articolo e dalla delibera del CIPE del 30 novembre 1977, utilizzando parte delle quote riservate per l'aggiustamento delle spese dei precedenti programmi.

L'articolo 27 precisa che le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente decreto si applicano anche ai progetti speciali in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 28 infine stabilisce che per il periodo indicato dall'articolo 9, secondo comma, lettera *a*), della legge 1° giugno 1977, n. 285, rimane ferma la corresponsione delle agevolazioni nello stesso articolo previste a favore dei datori di lavoro per i giovani assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, concernente norme in materia di occupazione giovanile.

Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 192 dell'11 luglio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme in materia di occupazione giovanile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:

« 4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Il punto 4 assume la numerazione di punto 5).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Le Regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. — La Commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di Commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.

La Commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la Commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione della organizzazione del lavoro, nonchè alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda del lavoro, avvalendosi pure dell'attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

La Commissione svolge, altresì, i compiti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera *b*) è composta:

a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani e da uno dei commercianti, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale;

c) da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della Commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Per la realizzazione dei loro compiti la commissione centrale e le commissioni regionali per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro.

Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale.

Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonchè degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai due commi seguenti:

« Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonchè dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'articolo 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa ».

All'ultimo comma dell'articolo 4 le parole: « i 12 mesi » sono sostituite con le parole: « i termini massimi indicati agli articoli 7 e 26 ».

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. Nella formazione della graduatoria si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati.

Ai fini dell'avviamento con contratto di formazione i giovani possono indicare la loro propensione ad essere inseriti in altra fascia o categoria professionale diversa.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla Regione.

Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978.

Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979.

Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attività corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonchè contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La Commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il termine suddetto ha il valore di reiezione del ricorso.

Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonchè le condizioni delle prestazioni richieste.

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

Il datore di lavoro ha altresì la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere.

I datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7 mediante richiesta nominativa, fermo restando il divieto di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

Art. 6.

L'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è soppresso.

Dopo l'articolo 5 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 6. — I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e

determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-*bis*, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti ».

Art. 7.

L'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè da enti pubblici economici.

Il contratto di formazione:

1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per i laureati;

2) non può avere durata superiore a 24 mesi e non è rinnovabile.

I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per la applicazione di particolari normative od istituti ».

Art. 8.

L'articolo 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonchè il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.

I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla Regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito ».

Art. 9.

L'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« I giovani assunti a norma dell'articolo 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Ai datori di lavoro sono corrisposti, per la durata del periodo di formazione, lire 200 orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purchè abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte lire 32.000 elevate a lire 64.000 mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per la durata di mesi sei, elevati a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al comma precedente sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'articolo 1 del predetto testo unico.

Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di 12 mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.

Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29-*bis* della presente legge ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della presente legge ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 16 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 16-*bis*. — Le Regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali, possono organizzare, in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi.

I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la Regione e per ruoli qualificati.

L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.

I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.

Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla Regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende.

Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le

Regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.

Al termine dell'attività di formazione professionale i giovani possono essere assunti dall'azienda.

Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla Regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.

I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati all'attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 16-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 16-*ter*. — L'accertamento finale del livello di professionalità conseguito dai giovani che hanno effettuato il contratto di formazione di cui all'articolo 7 o abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 16-*bis*, ovvero abbiano frequentato i cicli formativi di cui all'articolo 26-*bis*, è effettuato da una commissione nominata dalla Regione della quale fa parte un funzionario dell'Ispettorato del lavoro in qualità di esperto ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 16-*ter* della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 16-*quater*. — I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-*bis* o i cicli formativi di cui all'articolo 26-*bis* della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato, che la presiede, e da due esperti, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.

La composizione della commissione è determinata di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro in relazione all'accertamento che essa è chiamata ad effettuare ed i membri esperti sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro. L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale.

La commissione ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la specifica professionalità del lavoratore, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione da aziende.

Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, conprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative al funzionamento delle Commissioni fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione ha, altresì, il compito:

di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui il lavoratore stesso non sia in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata ».

Art. 15.

All'articolo 18, primo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285:

sostituire la lettera *c*) con la seguente:

« *c*) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca »;

aggiungere la seguente lettera:

« *e*) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura ».

Art. 16.

All'articolo 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« I giovani di cui all'articolo 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative ».

Art. 17.

L'articolo 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18

e che hanno ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che realizzano piani di trasformazione di terreni o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.

Il contributo è condizionato all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla Regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19 ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-*bis*, dalla Regione territorialmente competente un contributo di lire 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi ».

Art. 19.

Dopo l'articolo 24 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è aggiunto il seguente:

« Art. 24-*bis*. — Le Regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.

Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.

I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività formative, per le cooperative di cui all'articolo 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-*bis*.

Le direttive in materia sono fissate dalla Commissione centrale di cui al precedente articolo 3-*bis*.

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

« I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attua-

zione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;

patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;

servizi antincendi;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

servizi in materia di motorizzazione civile;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

carte geologiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

attività e servizi di interesse generale.

Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

All'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo ed hanno ottenuto l'accertamento finale del livello di professionalità ai sensi dell'articolo 16-*ter*, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della Pubblica amministrazione ».

Art. 21.

Dopo l'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 26-*bis*. — I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.

I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla Regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro anche indipendentemente dalle connessioni formative proprie del progetto.

Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al 30 per cento delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto.

Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le Regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

La quota dei finanziamenti del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle Regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-*bis* della presente legge.

Art. 22.

Dopo il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti ».

Art. 23.

Dopo l'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 29-*bis*. — Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.

All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 3-*bis* della presente legge, quelle per il funzionamento della Commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-*bis* e 26-*bis* gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.

È autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti ».

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali.

Alle stesse condizioni di cui al comma precedente può essere autorizzata l'assunzione con contratto a tempo parziale.

Ai giovani è corrisposta la retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano ai datori di lavoro le agevolazioni previste dall'articolo 9, quinto comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 25.

Per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Ministero della difesa può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, per quanto in esse non previsto, delle norme di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, sia per singoli enti militari, sia cumulativamente per gruppi di tali enti, corsi allievi operai, di durata annuale o semestrale, ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore a 29 anni, iscritti nella lista speciale.

Gli allievi operai di cui al precedente comma che conseguano, al termine del corso, l'attestato di idoneità e semprechè risultino in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono essere assunti in servizio utilizzando i posti già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 e quelli che sono o si renderanno annualmente disponibili nei ruoli degli operai delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, ferme restando le aliquote dei posti riservati ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e ai sensi dell'articolo 28, n. 2), lettera *a*), e n. 3), lettera *a*) della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modifiche e integrazioni.

L'attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi annuali o semestrali costituisce titolo per la nomina, rispettivamente, ad operaio qualificato e ad operaio comune.

I posti già destinati agli allievi operai che abbiano frequentato o frequentino i corsi allievi operai di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, restano riservati agli allievi operai medesimi.

Agli allievi operai, durante il periodo di frequenza dei corsi, oltre al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete un'indennità mensile pari all'importo di cui all'articolo 9, secondo comma, del presente decreto con conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 26.

Il Ministero delle finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è autorizzato a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano.

Per l'attuazione di detto programma il Ministero delle finanze provvede all'assunzione dei giovani iscritti nella lista speciale con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge predetta.

Art. 27.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto si applicano anche ai progetti speciali in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Per il periodo indicato dall'articolo 9, secondo comma, lettera *a*), della legge 1° giugno 1977, n. 285, rimane ferma la corresponsione delle agevolazioni nello stesso articolo previste a favore dei datori di lavoro per i giovani assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO —
PANDOLFI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO